



PALÙ
— QDP —

Prati, siepi e canali
tra uomo e natura

Progetto LIFE17 – NAT/11/507 “PALU QdP”
co-finanziato dal programma
LIFE dell’Unione Europea



Report III° workshop regolamenti di polizia rurale

Vidor 4 dicembre 2019

Azione C.4

Partner di progetto



VENETO
AGRICOLTURA



A cura di:

Giuliano Trentini
Francesco Marinelli



Supporto:

Angelisa Tormena

ENTE CAPOFILA

Comune di Sernaglia della Battaglia

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV)
info@paluqdp.it - www.paluqdp.it



«Participatory Agroforestry development: a tool for restoring and sUstaining the Palù del Quartier del Piave site»

Sommario

1	Report incontro.....	6
1.1	Presentazione.....	6
1.2	Contestualizzazione della discussione	6
1.3	Modalità di lavoro	14
1.4	Prima sessione: gestione ed utilizzo delle siepi	16
1.5	Seconda sessione: canali e drenaggio delle acque	17
1.6	Terza sessione: gestione dei prati e accessibilità.....	18
2	Sintesi di quanto emerso	19

1 Report incontro

1.1 Presentazione

Il “III workshop Territoriale” del processo partecipativo si è tenuto il 4 dicembre 2019 presso il Centro Polifunzionale di Vidor. Come da programma i lavori si sono chiusi alle ore 22:00.

Hanno partecipato in totale 21 cittadini che ai quali si aggiungono i 4 facilitatori volontari, i 3 tecnici che hanno condotto i lavori e 3 amministratori che hanno assistito.

Un grande ringraziamento va ai 4 facilitatori volontari (Marco Merello, Rinaldo Checcuz, Giorgio Lot, Riccardo Gasparin) che dopo una breve formazioni hanno guidato la discussione nei tavoli tematici.

I workshop del 2 ottobre a Vidor e del 16 ottobre a Farra di Soligo non avevano uno specifico mandato di discussione, ma erano volti a far emergere quante più cose possibili in relazione alla conservazione e gestione dei palù: esperienze, criticità, proposte, richieste, riflessioni... La discussione non aveva lo scopo di trovare sintesi tra posizioni differenti ma di far emergere tutte le opinioni e posizioni, anche se tra loro in contrasto. In questa fase iniziale di emersione una delle criticità apparse come più rilevanti e ricorrenti è stata quella relativa ai limiti posti alla utilizzazione dei palù (delle siepi in modo particolare) da parte dei Regolamenti di Polizia Rurale e della loro disuniformità, dato che ogni Amministrazione comunale ha adottato un approccio differente.

Il workshop del 4 dicembre ha avuto l’obiettivo di far emergere proposte di adeguamento e armonizzazione dei Regolamenti di Polizia Rurale. Non è stato ovviamente mirato a scrivere nel dettaglio le norme ma, piuttosto, nel condividere in che direzione chiedere di lavorare alle Amministrazioni comunali nell’aggiornare ed armonizzare i regolamenti.

1.2 Contestualizzazione della discussione

La discussione è stata inquadrata nel contesto complessivo delle norme e della pianificazione che regola l’utilizzo dei palù all’interno del perimetro del SIC IT3240015 "Palù del Quartier del Piave", che sono:

- “Misure di conservazione per le zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale” (Allegato B alla DGR. n. 786 del 27/05/2016) ed in particolare a quanto riportato nei Titoli IV, V e VI, i quali raccolgono le misure di conservazione e le distinguono in a) generali, b) habitat, c) specie vegetali e animali (art.5 - misure di conservazione) con riferimento a divieti, obblighi e buone prassi contenute alla scheda sito specifica attinente al SIC SIC IT3240015 “Palù del Quartier del Piave” (art.6 - misure di conservazione sito specifiche).
- Piano Ambientale che i comuni di Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia, e Vidor hanno provveduto a redigere in applicazione dell’art. 35 del PTRC 1992, e approvato con delibera del Consiglio Regionale 27 giugno 2001, n.24 e reso successivamente parco locale, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 40/1984 del 26 settembre 2014.

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave e suo recepimento nei piani di assetto del territorio (P.A.T.) e piani degli interventi (P.I.) dei quattro comuni dei palù
- Regolamenti di polizia rurale:
 - Sernaglia della Battaglia con Delibera del Consiglio Comunale n°22 del 9.4.2014
 - Moriago della Battaglia con Delibera del Consiglio Comunale n°4 del 11.4.2012
 - Vidor con Delibera del Consiglio Comunale n°105 del 10.10.1988; successivamente con delibera del Consiglio Comunale n° 39 del 19 dicembre 2016 e modificato art. 11/b Consiglio Comunale del 27.12.2018 delibera n° 46 viene adottato uno “Stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari, alla gestione potature e biomasse” funzionale alla gestione dei vigneti e non rilevante per la gestione dei palù
 - Farra di Soligo con Delibera del Consiglio Comunale n°16 del 28.03.2008 e successive modifiche con Delibera del Consiglio Comunale n°36 del 29.09.2008)




Figura 1: Gerarchia della pianificazione e regolamentazione sul territorio dei Palù del Quartier del Piave.




Figura 2: Successione temporale di regolamenti e piani con incidenza diretta sull'utilizzo dei palù.

Di seguito riportiamo in sintesi i contenuti dei piani e regolamenti citati.

Misure conservazione SIC IT3240015 "Palù del Quartier del Piave":

- Divieti obblighi e buone prassi riguardano:
 - La gestione e conservazione degli habitat prativi
 - La conservazione delle varie specie di interesse per la Direttiva Habitat
- Sostanzialmente vigono:
 - DIVIETO di trasformare i prati stabili in altri tipi di coltura
 - INDIRIZZO a contrastare i fenomeni di spontaneo rimboschimento dei prati a seguito dell'abbandono
 - INDIRIZZO per quanto riguarda il pascolo dei prati al fine di prevenire il danneggiamento degli stessi
- Nulla viene detto per quanto riguarda la gestione dei canali e delle siepi.

Piano Ambientale dei Palù:

- Mantenere l'assetto fondiario e paesaggistico tipico dei Palù
- Manutenzione e conservazione della rete idraulica dei Palù
- Gestione e utilizzo delle siepi
 - Vietata la loro eliminazione
 - Indirizzata la loro riqualificazione
 - Permessa la loro utilizzazione purché effettuata con turni e modalità tali da garantire la continuità della vegetazione lungo la siepe

P.A.T. e P.I. Sernaglia della Battaglia:

- Sono vietate le nuove trasformazioni a vigneto e frutteto
- È ammesso il cambio colturale da seminativo a prato, prato arborato o bosco ceduo/alto fusto
- Non sono ammessi disboscamenti e trasformazioni di prati e prati arborati in seminativo

- È vietata la soppressione di canali e scoline

P.A.T. e P.I. Moriago della Battaglia:

- Rimando diretto alle norme tecniche del Piano Ambientale

P.A.T. e P.I. Vidor:

- Divieto di piantare vigneti e colture intensive
- Divieto di reimpianto dei vigneti esistenti

P.A.T. e P.I. Farra di Soligo:

- È vietato il taglio raso delle siepi
- È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo di rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti
- Sono vietate le nuove trasformazioni a vigneto e frutteto e altre colture intensive in genere
- È ammesso il cambio colturale da seminativo a prato, prato arborato o bosco ceduo/alto fusto
- Non sono ammessi disboscamenti e trasformazioni di prati e prati arborati in seminativo
- È vietata la soppressione di canali e scoline

Regolamenti di polizia rurale

Nelle tabelle seguenti si estrapolano il testo delle norme dei regolamenti di polizia rurale dei quattro comuni, raggruppandole nelle tematiche:

- Siepi
- Gestione del terreno (superficie) dei palù
- Canali
- Accessibilità

Il testo sottolineato e in grassetto nell'articolo 44 del regolamento di Moriago è la modifica che l'Amministrazione si sta apprestando ad approvare recependo quanto emerso dai lavori del Life.

SIEPI

Sernaglia della Battaglia	Moriago della Battaglia	Vidor	Farra di Soligo
<p>Art. 23 - Siepi, alberi e coltivazioni prospicienti le strade GENERA Fermi i divieti e gli obblighi di cui agli articoli 16 e 29 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), è fatto obbligo ai proprietari ed agli utilizzatori dei fondi in fregio alle strade di tenere pulito il ciglio, il marciapiede, la pista ciclabile o la cunetta antistanti da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi, alberi o coltivazioni. [...]</p> <p>Art. 31 - Modalità di gestione di siepi e boschetti GENERA I boschi, i boschetti e le siepi costituiscono nel loro insieme ed anche singolarmente elementi di pubblico interesse e pertanto la loro protezione è assoggettata al controllo dell'Amministrazione Comunale, finalizzato a garantire un corretto equilibrio del sistema ecologico e paesaggistico. [...] La tutela prevista dal presente regolamento si estende a tutte le formazioni anche non oggetto di specifica mappatura, purché riconducibili alle definizioni di bosco, boschetto e siepe. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie. Ferme le competenze e le procedure previste dalla legge per le formazioni a bosco, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è assoggettata a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine di tutelare gli interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.</p> <p>Art. 33 -Piante arboree e arbustive di pregio GENERA La Regione del Veneto, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 849 del 15.05.2012 ha disciplinato l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico di interesse paesaggistico. [...] Gli alberi inseriti nell'elenco regionale sono classificati, ai sensi della L.R. n. 20/2002, come "Alberi monumentali protetti" e quindi vincolati e soggetti a regole di manutenzione e conservazione. E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e arbustive di pregio.</p>	<p>Art. 31 – Recisione di rami protesi GENERA I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, ostacolando la visibilità. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale e il marciapiede.</p> <p>art. 44 – Eliminazione di alberi siepi e zone boscate GENERA È vietata l'effettuazione delle seguenti operazioni: -eliminazione totale o parziale delle siepi (escluse quelle ornamentali poste sulle aree di pertinenza dei fabbricati), delle zone boscate esistenti e degli alberi monumentali; -taglio delle piante del genere Quercus (Farnia, Rovere) il cui fusto, all'altezza di metri 1 dal suolo, raggiunga la circonferenza di 150 cm; -abbattimento degli alberi esistenti da almeno 30 anni e di filari di alberi a medio ed alto fusto lungo le strade o che segnano i confini di proprietà ad eccezione delle conifere poste all'interno dei giardini delle abitazioni e delle relative aree di pertinenza; -estirpazione delle ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di 4m dalle sponde o altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale. Eventuali deroghe possono essere concesse previa regolare domanda al Responsabile di Area, sentito il Sindaco, e solo su motivate esigenze. È fatto comunque obbligo di mantenere il ceppo vitale per favorire la riproduzione delle varie specie arboree.”</p> <p>art. 46 – Manutenzione delle siepi e delle zone boscate GENERA “È fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse”</p> <p>art. 57 – Siepi, alberature campestri PAL La gestione delle siepi e delle alberature campestri dovrà per tutti gli ambiti di tutela essere indirizzata alla conservazione e manutenzione delle formazioni vegetali. Sono consentiti interventi di manutenzione limitati all'utilizzo delle masse legnose secondo le consuetudini locali e le norme di Polizia Forestale; il taglio culturale delle siepi dovrà essere effettuato con turni e modalità tali da garantire la continuità della vegetazione lungo la siepe; i tagli di ceduzione dovranno rispettare i turni e le modalità previste dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, di cui alla L.R. n. 52/78 art.5. Previa comunicazione all'Amministrazione Comunale riportante, oltre alla specifica richiesta, l'ubicazione e la descrizione della formazione vegetale esistente, nonché la documentazione fotografica, è consentito il miglioramento delle strutture vegetali degradate con interventi di ripulitura, di conversione ad alto fusto di infittimento con specie arbustive di pregio, di diradamento di specie esotiche invasive. A seguito di autorizzazione comunale, è possibile l'estirpazione, vincolata al reimpianto delle formazioni vegetali (entro la successiva annata agraria), almeno su pari superficie di insidenza, con localizzazione nel medesimo intorno.</p> <p>art. 58 – Alberi monumentali, boschi e macchie boscate PAL Gli interventi sulla vegetazione di cui all'oggetto, escluse le macchie boscate, sono interessati al controllo ed alle autorizzazioni del competente Servizio Forestale Regionale. Gli alberi monumentali dovranno essere conservati in buono stato, ne è vietato in ogni caso l'abbattimento e, comunque, il loro danneggiamento. [...]</p>	<p>art. 24 – Recisioni di rami protesi e radici GENERAL I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.</p>	<p>Art. 37 – Siepi e alberi prospicienti le strade GENERAL I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.</p> <p>Art. 50 Norme specifiche di tutela – Palù del Quartier del Piave [...] 11. è fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo in caso di inderogabili esigenze attinenti opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti. [...]</p> <p>Art. 54 Altri divieti PALU Sono vietati altresì gli interventi che: [...] 2. eliminare alberi ed arbusti fiancheggianti i corsi d'acqua (salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Corpo forestale dello stato competente per territorio; [...] Si dovranno fornire invece le indicazioni tecniche necessarie alla costituzione delle fasce erbacee, delle fasce tampone e delle siepi che devono essere previste nei casi in cui ne sia tecnicamente possibile il posizionamento lungo i corsi d'acqua.</p>

SUPERFICIE DEI PALU'

Sernaglia della Battaglia	Moriago della Battaglia	Vidor	Farra di Soligo
<p>Art. 7 - Pascolo degli animali GENERALI</p> <p>1. Nei centri abitati è vietato il transito ed il pascolo di mandrie, greggi e bestiame in genere.</p> <p>2. Lungo i percorsi naturalistici attrezzati dei Palù, dell'Oasi delle Fontane Bianche e delle Volpere di Falzé, nonché nelle aree ad essi contigue [...] è vietato il transito e il pascolo di mandrie, greggi e bestiame in genere.</p> <p>3. E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni e spazi pubblici, di proprietà o d'uso comunale. [...]</p> <p>Art. 28 – Divieti PALU'</p> <p>1. Al fine di tutelare l'integrità ecologica del paesaggio agrario, negli ambiti [Palù]:</p> <p>a) sono vietate le trasformazioni a vigneto, frutteto e altre colture intensive in genere. E' ammesso il cambio colturale da seminativo a prato, prato arborato o bosco ceduo/alto fusto;</p> <p>b) non sono ammessi disboscamenti e trasformazioni di prati e prati arborati in seminativo; [...].</p>	<p>Art. 60 – Colture agrarie e pratiche colturali PALU'</p> <p>All'interno degli ambiti di tutela:</p> <p>- è fatto obbligo di mantenere i prati stabili; è comunque consentito intervenire con cure colturali ed operazioni di miglioramento degli stessi</p> <p>- nei [Palù] è vietata la messa a dimora di nuovi vigneti e di nuove coltivazioni arboree da frutto; non è consentito nemmeno il rinnovo di vigneti e coltivazioni arboree da frutto</p> <p>- non è consentito nemmeno il rinnovo dei vigneti e coltivazioni arboree da frutto esistenti se non limitatamente ad arboreti per l'autoconsumo [...]</p> <p>- è consentito l'impianto del pioppeto, di piante a foglia caduca a rapido accrescimento e turno breve e di piante autoctone per l'arboricoltura da legno di pianura [...]</p> <p>- [nei Palù] è fatto divieto di spargere liquami zootecnici [...]</p> <p>- nell'interno dei [Palù] è vietato il deposito anche temporaneo di ramaglie e di sfalci (esclusa la fienagione), nonché il deposito di terra di provenienza esterna allo stesso;</p> <p>- è vietato il pascolamento di greggi e mandrie all'interno dei boschi e delle macchie boscate; per non compromettere il rinnovo naturale.</p> <p>Art. 103 – Pascolo degli animali GENERALI</p> <p>Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.</p> <p>Per il pascolo su terreni demaniali è necessaria la autorizzazione del Responsabile di Area sentito il Sindaco.</p> <p>Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario</p>	<p>Art. 5 –Pascolo degli animali GENERALI</p> <p>Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti. [...]</p> <p>Art. 6 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati GENERALI</p> <p>Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre preventivo permesso del Comune [...]</p> <p>Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.</p>	<p>Art. 50 Norme specifiche di tutela – Palù del Quartier del Piave PALU'</p> <p>[...]</p> <p>2. Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.</p> <p>3. E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.</p> <p>4. sono vietati scavi, movimenti del terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.</p> <p>5. E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.</p> <p>6. sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.</p> <p>7. sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.</p> <p>8. sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche. [...]</p> <p>12. non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici. [...]</p> <p>18. sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.</p> <p>19. è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione compatibilità ambientale. [...]</p> <p>art. 51 – Norme generali di tutela PALU'</p> <p>[...]</p> <p>All'interno degli ambiti di tutela sopra definiti in particolare sono vietati gli interventi di sistemazione agraria e di miglioria fondiaria che:</p> <p>1. comportino sbancamenti e/o movimenti di terra che modificherebbero la morfologia e la situazione pedologica locale;</p> <p>2. provochino asporto/apporto di terreno da zone esterne;</p> <p>3. prevedano la messa in opera di drenaggi sotterranei tubolari; [...]</p> <p>In particolare le sistemazioni agrarie presenti costituenti la struttura dell'assetto fondiario a campi chiusi dovranno essere conservate in quanto garanti fra l'altro dell'efficienza del sistema di regimentazione idraulica dei terreni.</p> <p>Art. 52 Impianto di nuove formazioni vegetali PALU'</p> <p>Per l'ambito dei Palù, l'impianto di nuove formazioni vegetali (alberature ed arbusti, essendo escluse le colture agrarie pioppeti, e latifoglie a rapido accrescimento) dovrà essere preventivamente comunicato all'amministrazione comunale indicando ubicazione, consistenza, tipologia e specie che si intende impiegare per la realizzazione dell'intervento. [...]</p> <p>E' tassativamente vietata l'introduzione di specie vegetali ed animali estranee rispetto alle specie esistenti sul territorio comunale; è altresì vietato effettuare interventi che possano alterare l'equilibrio delle biocenosi esistenti nonché di provocare alterazioni ecologicamente dannose.</p>

CANALI

Sernaglia della Battaglia	Moriago della Battaglia	Vidor	Farra di Soligo
<p>art. 16 – Gestione di fossi e canali privati GENERALI I proprietari e gli utilizzatori di fossi o canali privati e i proprietari e gli utilizzatori di fondi soggetti a servitù per lo scolo delle acque meteoriche e per il passaggio delle acque provenienti dai fondi superiori, dentro e fuori i centri abitati, hanno l’obbligo di provvedere, a loro cura e spese, all’espurgo dei fossi e dei canali in modo tale da renderli sgombri dall’eventuale materiale di deposito e di curare la vegetazione, così da evitare situazioni che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il normale deflusso delle acque. I proprietari e gli utilizzatori di fossi o canali privati e i proprietari e gli utilizzatori di fondi soggetti a servitù per lo scolo delle acque meteoriche e per il passaggio delle acque provenienti dai fondi superiori, dentro e fuori i centri abitati, hanno altresì obbligo di provvedere alla cura colturale di alberature, arbusti e siepi fiancheggianti le sponde dei fossi o canali al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque. Fatto salvo [ricomposizioni fondiarie], al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e utilizzatori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi precedenti sono estesi ai proprietari e agli utilizzatori frontisti dei fossi e dei canali posti lungo le strade vicinali private interpoderali. [...] A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari e gli utilizzatori dei fondi, dei fossi e dei canali privati non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti. [...] art. 17 – Ripristino di fossi e scoline GENERALI Fermo restano quanto stabilito dal codice civile e dalle altre leggi in materia di sgrondo delle acque, a tutela dell’ambiente, del patrimonio pubblico e per la sicurezza collettiva, è fatto obbligo ai proprietari e agli utilizzatori dei fondi agricoli di provvedere al ripristino di fossi e scoline per la regimazione delle acque meteoriche per raccogliere e convogliare le acque secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. [...] art. 18 – Espurgo dei fossi posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico GENERALI Gli interventi di pulizia e di eventuale espurgo dei fossi posti lungo le strade comunali e le strade vicinali di uso pubblico¹ sono a carico dei proprietari e degli utilizzatori dei fondi posti al limitare degli stessi, che dovranno provvedervi ogni qualvolta sussista necessità. E’ altresì a carico dei privati proprietari e degli utilizzatori dei fondi serviti da accessi e passi carrai tombinati la pulizia dei tratti dei fossi e dei canali pubblici interessati dal tombinamento. [...] Art. 19 - Ulteriori divieti a tutela dei fossi e dei canali GENERALI [...] E’ vietato a chiunque eliminare alberature, arbusti e siepi fiancheggianti le sponde di fossi o canali pubblici e privati, se non al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque e sotto la vigilanza del Comune. Art. 28 – Divieti PALU’ Al fine di tutelare l’integrità ecologica del paesaggio agrario, negli ambiti [Palù]: [...] c) è vietata la soppressione di canali e scoline; Tutti i movimenti terra, scavi, ripristini e modiche del sistema idraulico, ancorché finalizzati alla reintroduzione di colture compatibili con le prescrizioni e divieti delle singole zone E1, sono subordinati all’ottenimento di un permesso di costruire [...].</p>	<p>Art. 27 – Manutenzione dei fossi e dei canali GENERALE Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, compresi quelli fiancheggianti le strade comunali, è fatto obbligo di provvedere costantemente all’espurgo dei fossi e canali privati, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili, che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, e, quindi, di piene, impediscono il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture contermini. All’occorrenza dei fossi e canali devono essere, a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, siano piovane o sorgive, che in essi si riversano. [...] art. 49 - Altri divieti GENERALE Sono vietati interventi che possano deviare, canalizzare o tombinare i corsi d’acqua esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed alterare gli argini. È fatto divieto, inoltre, di prosciugare torbiere e prati umidi. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare di oltre 50 centimetri le quote del fondo in ogni suo punto. art. 55 – Modificazioni di suolo e sottosuolo PALU’ All’interno degli “Ambiti di Tutela” sono vietati interventi di sistemazione agraria e migliona fondiaria: [...] -che determino l’eliminazione di fossati esistenti, sia attivi che non attivi. In particolare, le sistemazioni agrarie presenti costituenti la struttura dell’assetto fondiario a campi chiusi dovranno essere conservate in quanto garanti, fra l’altro, dell’efficienza del sistema di regimazione idraulica dei terreni. [...] art. 56 – Sistema idrografico e qualità delle acque PALU’ Sono vietati: - interventi che possano deviare, canalizzare, tombinare i corsi d’acqua esistenti; - eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde di corsi d’acqua; - alterare le arginature; - opere di invaso e derivazione. È fatto divieto, inoltre, di prosciugare torbiere e prati umidi. Sono consentiti progetti coordinati, in accordo con la pubblica amministrazione, finalizzati alla tutela, al ripristino ed alla rinaturalizzazione del sistema idrografico superficiale, delle zone umide, delle fasce ripariali [...]</p>	<p>art. 21 – Spurgo di fossi e canali GENERALE Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. La cura e la manutenzione dei fossi e dei cigli di strade di proprietà pubblica, sono demandati dal Comune. Nel caso in cui il loro depauperamento sia dovuto ad incuria o comunque a responsabilità dei privati, questi saranno tenuti ad eseguire i necessari lavori di ripristino, entro il termine previsto dal Comune, trascorso il quale, l’Amministrazione Comunale farà eseguire detti lavori a spese dell’inadempiente, fermo restando la sanzione per la violazione accertata.</p>	<p>Art. 30 Gestione di fossi e canali GENERALE 1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall’eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di piogge eccezionali, il naturale deflusso delle acque. 2. E’ vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere. 3. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti o di procedere a qualsiasi opera di tombinatura SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI. Art. 50 Norme specifiche di tutela – Palù del Quartier del Piave [...] 4. sono vietati scavi, movimenti del terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l’ambiente con esclusione di quelli necessari all’esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica. [...] 6. sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo. 7. sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque. [...] art. 51 – Norme generali di tutela PALU’ [...] All’interno degli ambiti di tutela sopra definiti in particolare sono vietati gli interventi di sistemazione agraria e di migliona fondiaria che: [...] 4. determinino la eliminazione di fossati esistenti sia attivi che non attivi. In particolare le sistemazioni agrarie presenti costituenti la struttura dell’assetto fondiario a campi chiusi dovranno essere conservate in quanto garanti fra l’altro dell’efficienza del sistema di regimazione idraulica dei terreni. Art. 54 Altri divieti PALU’ Sono vietati altresì gli interventi che: 1. possano deviare, tombare canalizzare i corsi d’acqua esistenti (fossati, rui, ecc.) diversamente da come esistono in origine; 2. eliminare alberi ed arbusti fiancheggianti i corsi d’acqua (salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Corpo forestale dello stato competente per territorio); 3. alterare le arginature senza nulla osta del Genio Civile o del magistrato alle acque; 4. realizzare opere di invaso o derivazione. Si dovranno fornire invece le indicazioni tecniche necessarie alla costituzione delle fasce erbacee, delle fasce tampone e delle siepi che devono essere previste nei casi in cui ne sia tecnicamente possibile il posizionamento lungo i corsi d’acqua.</p>

ACCESSIBILITA'

Sernaglia della Battaglia	Moriago della Battaglia	Vidor	Farra di Soligo
<p>Art. 24 - Strade vicinali private GENERALE</p> <p>1. I proprietari, i titolari di servitù di transito e gli utilizzatori in genere delle strade vicinali private interpoderali o di bonifica, anche al fine di consentire il controllo del territorio e l'accessibilità ai mezzi pubblici, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili con qualsiasi mezzo per l'intera larghezza. [...]</p>	<p>Art. 33 – Strade Vicinali GENERALE</p> <p>Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenere integre per tutta la larghezza accertata. [...]</p> <p>Art. 41 – Atti vietati sulle strade GENERALE</p> <p>Su qualsiasi tipo di strada è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il percorso con trattori cingolate senza protezione e che arrechino danni al fondo stradale - imbrattare il fondo stradale con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica [...]; - gettare lungo i cigli o nei fossi fiancheggianti i cigli delle strade materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità o carogne di animali. <p>I proprietari di terreni fronte strada devono predisporre sistemazioni idraulico agrarie per evitare il deflusso di acque meteoriche sul fondo stradale. [...]</p> <p>La manutenzione delle strade interpoderali è a carico degli utenti che dovranno provvedere a mantenere il fondo in buono stato e in grado di smaltire le acque meteoriche.</p> <p>Art. 63 – Viabilità PALU'</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> - è vietata l'apertura di nuove strade e la modifica del tracciato di quelle esistenti [salvo quanto previsto dal Piano Ambientale] - sulla viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, con esclusione di qualsiasi potenziamento del tracciato (es. asfaltatura, allargamento sezione, tombinamenti, eliminazione della vegetazione arbustiva ed arborea) [...] - interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi, previa autorizzazione, esclusivamente per ripristini ed adeguamenti [...] - l'accesso alla viabilità poderale è consentita ai frontisti, ai mezzi agricoli necessari all'esercizio delle attività colturali ed ai mezzi atti ad eseguire operazioni di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzate, vietato agli altri mezzi motorizzati. 		<p>Art. 50 Norme specifiche di tutela – Palù del Quartier del Piave</p> <p>1. E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agrosilvo-pastorale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti. [...]</p> <p>10. è vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati. [...]</p> <p>17. vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne. [...]</p> <p>20. nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della normativa vigente, è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale. [...]</p>

1.3 Modalità di lavoro

Il confronto si è articolato in 3 sessioni di lavoro corrispondenti ai temi su cui sono emerse criticità e proposte:

- Gestione siepi
- Gestione canali
- Gestione prati / Accessibilità

Per ogni sessione sono previsti 40 minuti totali di lavoro: 15 minuti di confronto in gruppetti (bene che in ogni gruppo ci siano cittadini di tutti e quattro i comuni), 25 minuti di discussione plenaria.

Il confronto è stato supportato dalle tabelle di raffronto tra i regolamenti di polizia rurale riprodotte più sopra.



Figura 3: Panoramica sui partecipanti al laboratorio.



Figura 4: Fase di confronto facilitata in piccoli gruppi.



Figura 5: Fase di analisi in plenaria di quanto emerso nei gruppi.

1.4 Prima sessione: gestione ed utilizzo delle siepi




Figura 6: Cartellone della discussione plenaria sulla gestione delle siepi, nei post-it quando emerso dalla discussione in gruppi, testo scritto sintesi di elementi usciti dalla fase plenaria.

Punti emersi:

- Il regolamento di Moriago funziona per le siepi e le piante
- Modalità di rimozione ramaglie: è possibile bruciarle sul posto?
- Uniformare la regolamentazione sul taglio delle siepi
- Prevedere la richiesta di un'autorizzazione per il taglio degli alberi monumentali
- Art. 46 del RPR di Moriago (obbligo di mantenere le siepi) difficile da rispettare
- Sarebbe utile avere un supporto per la manutenzione, ad esempio attraverso una impresa convenzionata con il comune
- Se c'è un obbligo alla manutenzione ci dovrebbe essere anche un sostegno economico

Riformulazioni o altre valutazioni emerse nella discussione plenaria:

1. Che supporto mi dà il comune per aiutarmi a rispettare l'obbligo di manutenzione?
2. Uniformare regolamenti
3. Mappare alberi di valore e regolamentarne manutenzione e abbattimento, al di là della normativa regionale sugli alberi monumentali

1.5 Seconda sessione: canali e drenaggio delle acque




Figura 7: Cartellone della discussione plenaria sulla gestione dei canali, nei post-it quando emerso dalla discussione in gruppi, testo scritto sintesi di elementi usciti dalla fase plenaria.

Punti emersi:

- C'è differenza tra fossi e canali? Hanno regolamentazioni differenti?
- L'art. 55 del Comune di Moriago fa venire il dubbio se la ricreazione della baulatura dei campi sia ammessa oppure no
- Art. 56 del Comune di Moriago: fino a quale distanza dalla sponda delle alberature si fa riferimento?

Sono poi emersi degli spunti non direttamente connessi alla discussione sui regolamenti di polizia rurale:

- Affidare completamente al Consorzio di Bonifica Piave la manutenzione (straordinaria iniziale e poi ordinaria a regime) dei canali
- Va bene l'obbligo di pulizia dei canali, ma il primo intervento di recupero dovrebbe essere effettuato a cura del progetto Life/Consorzio di Bonifica/Comuni
- Affrontare il problema della qualità delle acque nei canali
- Regolare prelievo acqua dai canali affinché non vadano in asciutta

1.6 Terza sessione: gestione dei prati e accessibilità



Figura 8: Cartellone della discussione plenaria sulla gestione dei prati e l'accessibilità, nei post-it quando emerso dalla discussione in gruppi, testo scritto sintesi di elementi usciti dalla fase plenaria.

Punti emersi:

- No alla permanenza nei palù delle greggi di passaggio
- Sì al pascolo di piccoli animali domestici
- Possibilità di fare recinzioni temporanee per permettere di gestire meglio il pascolo
- Ammettere l'accesso di mezzi motorizzati nei palù solo se dei proprietari
- Permettere l'installazione di arnie

- Permettere la messa a dimora di frutteti per autoconsumo
- In relazione all'art. 60 del regolamento di Moriago: come possiamo gestire le ramaglie risultanti dai tagli?
- Controllo e rimozione colture improprie (vigneti in particolare)
- Far rispettare le norme

Sono poi emersi degli spunti non direttamente connessi alla discussione sui regolamenti di polizia rurale:

- Realizzare punti di video-sorveglianza agli accessi carrabili ai Palù
- Dirottare i contributi PAC per mais e vigneti ai prati stabili
- Colture improprie come mais e vigneti non devono poter ricevere i contributi PAC

Riformulazioni o altre valutazioni emerse nella discussione plenaria:

- Redigere un opuscolo illustrativo/divulgativo sulle norme nei palù
- Togliere il divieto accumulo ramaglie
- Regolamentare la possibilità di mettere a dimora alberi da frutto per uso familiare
- Permettere il transito delle greggi transumanti ma non la loro sosta
- Regolamentare possibilità di pascolo
- Regolamentare tipo di mezzi agricoli che possono accedere ai palù
- Differenziare regolamentazioni tra letame e liquame, mantenendo un approccio restrittivo sul liquame ma aprendo all'uso corretto del letame
- Vietare l'uso di fitofarmaci nei palù

2 Sintesi di quanto emerso

Al di là di quanto percepibile dai punti registrati, dal confronto informato basato sul contenuto effettivo dei regolamenti è emersa una posizione generale condivisa rispetto al fatto che, per quanto la non coerenza tra regolamenti e le numerose norme a dubbia interpretazione così come il rimando ad altre norme o adempimenti non meglio specificati, creino una situazione non ottimale, soprattutto per quanto riguarda la gestione/utilizzo delle siepi, di per se non è tra le fondamentali cause dell'abbandono dei palù o della non adeguata gestione delle siepi. Rivedendo con questa valutazione il livello di maggiore criticità che era emerso negli incontri precedenti.

Altra valutazione di carattere generale emersa è la dicotomia tra il riconoscere da una parte la sensatezza di un obbligo di gestione e manutenzione, in particolare per quanto riguarda il reticolo di canali, e le difficoltà per gli attuali proprietari di poter effettivamente adempiere a questi obblighi.

I regolamenti di polizia rurale dei quattro comuni hanno approcci differenti sia per quanto riguarda la tipologia di vincoli e obblighi imposti, che per le diverse modalità con cui ci si riferisce ai vari livelli di pianificazione vigenti (P.A.T., P.I., Piano Ambientale) e alle eventuali necessità di doversi adeguare ad altre norme (come la richiesta di sottostare alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, di cui alla L.R. n. 52/78 art.5 fatta nel regolamento di Moriago art. 57) o esperire pratiche autorizzative presso altri soggetti (come il rimando al Corpo Forestale dello Stato nel regolamento di Farra art. 54). Inoltre danno indicazioni sulle utilizzazioni e interventi di

manutenzione possibili o meno non sempre chiaramente riconducibili l'uno all'altro e le prassi autorizzative sono pure difformi.

In sintesi, nel lavoro di armonizzazione si richiede di seguire le seguenti linee di indirizzo:

- a) Scrivere l'articolato in modo che sia autoesplicativo, senza rimandi ad altri regolamenti e strumenti di pianificazione, se certe fattispecie di intervento richiedono autorizzazioni da parte di soggetti terzi rispetto all'amministrazione comunale indicare esplicitamente quali essi siano.
- b) Scrivere le norme con riferimento alle buone pratiche gestionali e di utilizzazione che emergeranno dalle attività del LIFE, chiarendo in particolare i seguenti temi:
 1. Possibilità di interventi di ringiovanimento dei prati, con baulature e risemine
 2. Possibilità di utilizzo del letame
 3. Possibilità di pascolo
 4. Gestione delle ramaglie di risulta dalle operazioni di pulizia e taglio, tenendo conto del vantaggio che può derivare da una loro cippatura e spargimento al suolo come ammendante
- c) Provvedere ad identificare le alberature che necessitano di una maggiore salvaguardia, ovvero le roveri (*Quercus sp.*) ed esemplari di altre specie con caratteristiche di monumentalità e caratterizzazione paesaggistica (land mark) ancorché non rientranti nella definizione di alberi monumentali da proteggere di cui alla L.R. n. 20/2002.
- d) Semplificare il più possibile l'iter autorizzativo, lasciando liberi e non soggetti ad alcuna procedura autorizzativa (utilizzo dei prati) oppure sottoponendoli a sola comunicazione da parte diretta del soggetto attuatore (su modulistica predisposta e uniforme nei quattro comuni e senza necessità di firma da parte di un tecnico abilitato) con il principio del silenzio assenso le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti tra le buone prassi di cui sopra.
- e) Prevedere un vero e proprio iter autorizzativo solo per l'utilizzazione o abbattimento per altre ragioni delle alberature da salvaguardare di cui al precedente punto c), possibilmente tramite compilazione di una modulistica predisposta e senza necessità di firma da parte di un tecnico abilitato.

Terminata questa azione di armonizzazione e semplificazione, provvedere a pubblicare un opuscolo che, con riferimento ai regolamenti aggiornati e alle buone prassi definite nel corso del progetto LIFE, si spieghi in modo accessibile e con l'ausilio di vignette cosa non si può fare, cosa si può fare e in quale modo e altri obblighi ai quali ci si deve attenere.